

Legge regionale 11 settembre 1989, n.62

Norme per l'assegnazione del personale, dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni agli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni delegate.

ARTICOLO 1

(Oggetto della legge)

1. Per lo svolgimento delle funzioni delegate agli Enti locali, la Regione provvede al comando del personale in attuazione del terzo comma dell' art. 64 dello Statuto o al trasferimento a domanda del medesimo, nonché all'assegnazione dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni, ai sensi della presente legge.

TITOLO I

PERSONALE

ARTICOLO 2

(Comando del personale)

1. In sede di prima applicazione della presente legge il contingente numerico complessivo del personale del ruolo unico regionale di cui all'art. 1 e' il seguente:

Accanto alle Qualifiche funzioni e' riportato il Numero posti:

I	Q/D	53
VIII	Q/F	351
VII	Q/F	675
VI	Q/F	650
V	Q/F	257
IV	Q/F	416
III	Q/F	90
II	Q/F	6
Totale		2498

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, ripartisce il contingente numerico complessivo fra gli enti delegati e dispone il comando del personale del ruolo unico regionale, sentite le delegazioni regionali degli Enti delegati e le Organizzazioni sindacali del personale regionale.

3. Il personale comandato agli Enti delegati conserva l'appartenenza al ruolo unico regionale con conseguente applicazione del trattamento giuridico, economico, di previdenza e quiescenza del personale regionale. Lo stesso personale opera alle dipendenze dell'ente delegato che ne determina le modalita' dello svolgimento dell'attivita', anche in relazione alla propria organizzazione del lavoro, nel rispetto dei previsti livelli di

confronto e contrattazione sindacale.

ARTICOLO 3

(Riequilibrio organigramma funzionale)

1. I posti del contingente che, dopo l'effettuazione del comando del personale, risultano non coperti sono messi, da parte della Giunta regionale, a concorso per titoli ed esami, riservato, secondo criteri e modalità da definire in sede di contrattazione decentrata, al personale comandato che abbia presentato, o presenti contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso, domanda irrevocabile di trasferimento nei ruoli degli Enti delegati indirizzata al Presidente della Giunta regionale.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale d'intesa con le delegazioni regionali degli Enti delegati definisce, previo confronto con le organizzazioni sindacali, il riequilibrio qualitativo e quantitativo dei contingenti di cui al secondo comma dell'art. 2, in rapporto alla funzionalità delle attività e dei servizi. Il contingente complessivo risultante dal riequilibrio non può comunque superare numericamente il totale indicato al primo comma dell'art. 2 diminuito del numero dei posti messi a concorso ai sensi del comma precedente.

3. I posti che dopo il riequilibrio di cui al comma precedente, risultano non coperti dal personale del ruolo unico regionale di corrispondente qualifica funzionale e profilo professionale comandato agli Enti delegati, sono messi a concorso per titoli ed esami da parte della Giunta regionale. Tale concorso è riservato ai dipendenti del ruolo unico regionale comandati agli Enti delegati, inquadrati nella qualifica funzionale immediatamente inferiore, che abbiano presentato o presentino contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso, domanda irrevocabile di trasferimento nei ruoli degli enti delegati indirizzata al Presidente della Giunta regionale.

4. Dopo l'espletamento dei concorsi di cui al primo e terzo comma la Giunta regionale dispone il trasferimento di tutto il personale che ha avanzato domanda e contestualmente gli Enti delegati provvedono all'inquadramento nei propri ruoli di tale personale tenendo conto degli esiti dei concorsi stessi. A tal fine la Regione provvede alla riduzione della pianta organica regionale, ai sensi del quarto comma dell'art. 30 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, come sostituito dall'articolo unico della legge regionale 5 gennaio 1988, n. 1 e gli Enti delegati adeguano la propria pianta organica, secondo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 6 del DPR 13 maggio 1987, n. 268.

5. Il personale trasferito agli Enti delegati conserva i benefici derivanti dall'applicazione della legge regionale 10 maggio 1982,

n. 35. I relativi oneri sono a carico della Regione Toscana che provvede direttamente alla erogazione dei benefici stessi.

ARTICOLO 4

(Trasferimento dei posti vacanti)

1. I posti del contingente degli Enti delegati che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio a qualsiasi titolo del personale comandato agli Enti delegati sono trasferiti agli Enti stessi che provvederanno alla loro copertura con proprio personale o mediante le procedure per l'accesso al pubblico impiego.

2. A tal fine, contemporaneamente alla approvazione della legge di bilancio, la Regione provvede alla riduzione della pianta organica regionale, ai sensi del quarto comma dell'art. 30 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, come sostituito dall'articolo unico della legge regionale 31 gennaio 1988, n. 1, nonché al suo adeguamento per qualifiche funzionali e profili professionali ai fini del riequilibrio di cui al quinto comma del precedente art. 3. Gli enti delegati destinatari del personale adeguano la propria pianta organica, secondo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 6 del DPR 13 maggio 1987 n. 268.

TITOLO II

FINANZIAMENTI

ARTICOLO 5

(Fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento gravanti sugli enti delegati)

1. Gli oneri aggiuntivi di funzionamento sostenuti dagli Enti delegati per l'esercizio delle funzioni loro delegate dalla Regione sono finanziati mediante il "Fondo regionale per oneri aggiuntivi di funzionamento gravanti sugli Enti delegati", già istituito dalla legge regionale 10 gennaio 1985, n. 1. Il fondo viene ripartito con le procedure previste dall'art. 2 della citata legge.

ARTICOLO 6

(Istituzione del "Fondo regionale per il finanziamento agli Enti delegati dei costi derivanti dall'assunzione e dal trasferimento del personale")

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1990, e' istituito il "Fondo regionale per il finanziamento agli Enti delegati dei costi derivanti dall'assunzione e dal trasferimento del personale".

2. Con il fondo di cui al precedente comma sono finanziati i costi derivanti dal trattamento economico, compreso il salario accessorio e gli oneri riflessi del personale assunto dagli Enti

delegati ai sensi dell'art. 4 o del personale trasferito a domanda ai sensi del quarto comma dell'art. 3.

Con il fondo e' inoltre finanziato il costo derivante dai benefici previsti dalla legge regionale 10 maggio 1982, n. 35 per il personale trasferito a domanda.

3. Il fondo di cui al primo comma e' finanziato con le minori spese derivanti dalla riduzione della pianta organica regionale disposta ai sensi del quarto comma dell'art. 3 e del secondo comma dell'art. 4.

ARTICOLO 7

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria degli oneri di spesa derivanti dall'art. 5 si provvede, a decorrere dall'esercizio 1989, mediante lo stanziamento iscritto sul cap. 50070 e per gli esercizi successivi con legge di bilancio.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di spesa derivanti dal primo comma dell'art. 6 si provvede, a decorrere dall'esercizio 1990, mediante lo stanziamento che sara' iscritto dalla legge di bilancio utilizzando le disponibilita' di cui al terzo comma dell'art. 6.

TITOLO III

BENI MOBILI, IMMOBILI E ATTREZZATURE

ARTICOLO 8

(Individuazione e trasferimento dei beni mobili, immobili e delle attrezzature)

1. la Giunta regionale dispone l'individuazione dei beni mobili, immobili e delle attrezzature destinati all'esercizio delle funzioni delegate.

2. La Giunta regionale, sentite le delegazioni regionali degli Enti interessati, trasferisce con propria deliberazione agli Enti delegati i beni individuati ai sensi del precedente comma, specificandone la destinazione d'uso in rapporto alla funzione delegata.

3. Gli enti delegati utilizzano i beni trasferiti secondo la destinazione d'uso di cui al precedente comma.

4. Il trasferimento ha effetto dall'esecutivita' della delibera.

5. I beni sono trasferiti agli Enti delegati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, risultante dal verbale di consegna ai sensi del terzo comma del successivo art. 9.

ARTICOLO 9

(Consegna dei beni)

1. La deliberazione di cui al precedente art. 8 e' comunicata agli Enti delegati cui i beni sono trasferiti.
2. Dopo la comunicazione del trasferimento dei beni di cui al comma precedente, la Regione provvede, tramite un funzionario all'uopo delegato, alla consegna dei beni al legale rappresentante dell'Ente interessato, o ad un suo delegato.
3. I soggetti di cui al comma precedente, redigono verbale della consegna da cui risulti, tra l'altro, la consistenza dei beni e lo stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano.
4. Il verbale di consegna costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale dei beni a favore dell'Ente delegato, che vi provvede nei termini di legge.

ARTICOLO 10

(Riacquisto dei beni da parte della Regione)

1. In caso di modifiche nell'attribuzione delle deleghe, la Regione riacquista la proprieta' dei beni funzionali dell'esercizio delle stesse, trasferite agli Enti delegati ai sensi dell'art. 8. I beni sono individuati con delibera della Giunta regionale. Il trasferimento ha effetto dall'esecutivita' della delibera.
2.
I beni sono consegnati dall'Ente interessato al funzionario regionale all'uopo delegato con le modalita' di cui all'art. 9.
3. la Regione riacquista la proprieta' dei beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, risultante dal verbale di consegna.